(13

P E R

Lo Collegio de' poveri della Terra di Ceglie

C O N T R A

Il Dottor D. Pietro Lamarina.

(35)

NAPOLI

In Banca di Falanca.
Scrivano Zino.

LA Vedova D. Anna Teresa Lamarina della Terra di Ceglie in Provincia di Lecce, non avendo figli, nè altri stretti parenti, a' 14. Giugno del 1795. dispose di tutti li suoi beni con testamento a favore di un Collegio di Arti di prima necessità, erigendo in detta Terra; ed 8. mesi dopo, cioè a' 17. Febraro 1796. volle la Vedova con pubblico istromento ridurre la testamentaria disposizione ad atto tra vivi. *Donò dunque tutti li suoi beni, dritti, e ragioni, presenti, e futuri a detto Collegio*, (riserbandosi il solo usofrutto vita sua durante), *nel quale li più poveri di Ceglie dell' età di anni* 8. *fino alli anni* 20. *dovessero alimentarsi, ed istruirsi; e per lo maggior vantaggio di quella Popolazione* ingiunse allo stesso Collegio *l'obbligo di fondare in quella Terra un'altra Parocchia*, e di adempire a diverse altre opere pie. (1).

Volle ancora la Vedova, che se ne ottenesse il Reale Assenso o pria, o anche dopo la sua morte; ed ella stessa lo chiese con suo ricorso al Re N. S. (2).

Rimesso il ricorso alla Real Camera, la medesima ne commise una relazione al Governatore di Ceglie, sentita la Vedova il Vescovo, e chi altro convenisse (3): ed in seguito il Governatore assicurò la costante volontà della Vedova (4).

A Que-

(1) *Fol.* 40.
(2) *Fol.* 2. *atti della Real Camera.*
(3) *Fol.* 4. *atti della Real Camera.*
(4) *Fol.* 5. *ib.*

Queſta quanto lodevole, altrettanto pia diſpoſizione diſpiacque altamente al Dottor D. Pietro Lamarina, come quegli, che trovandoſi congiunto in ſettimo grado con detta Vedova, agognava il di lei pingue retaggio. Ei quindi poſe in opera tutti gli ſcaltri, ed ingannevoli mezzi per ſedurla; e vi riuſcì in fatti dopo il giro di 9. meſi. Nel dì 22. Novembre del 1796. l'induſſe a fare in ſuo favore un teſtamento nuncupativo, nel quale lo iſtituì erede di tutti li ſuoi beni, e dichiarò di non volere che aveſſe luogo la donazione fatta al Collegio de' poveri, giacchè *ſi opponeva alla carità, ed alla giuſtizia* (1).

Sapeva bene il Dottor Lamarina, che queſto teſtamento nulla potea giovargli a fronte della donazione *inter vivos* fatt' a beneficio de' poveri: Sicchè 15. giorni dopo ſcritto il teſtamento, *malis artibus*, e dando ſopratutto ad intendere alla Vedova, che le diſpoſizioni a pro di detto Collegio *ſi opponevano alle Leggi di ammortizzazione* (2), fè donarſi per atto tra vivi la proprietà di tutti detti beni con varj peſi, e colla riſerba di diſporre di ducati 10. mila. Preſentò ſubbito queſta donazione nella Real Camera, ove ſotto il nome della Vedova ne chieſe l'eſecuzione, attaccando di nullità l'antecedente donazione fatta al Collegio (3). Dalla Real Camera ſi ſpedì lettera, con cui s' incaricò al Fiſcale di Lecce di portarſi in Ceglie, e ſentire il Parroco, e l'Univerſità. Ma il Dottor Lamarina ſi maneggiò nella Regia Udienza, acciò non il Fiſcale, ma il Procurator Fiſcale andaſſe a fare tale diſſimpegno, il quale riuſcì perciò a lui favorevole; mentre riferì il medeſimo di eſſere ſtato dalla Vedova aſſicurato, che la prima donazione erafi da lei fatta per ſeduzione del Canonico Santoro, non avendo mai avuta volontà di ſfondare detto Collegio (4) (a). Or vedendo la Real Camera di non eſſer ſua iſpezione il giudicare della validità, o nullità de'cennati iſtromenti, diſpoſe che le Parti adiſſero il S. C. (5).

In

(1) *Fol.*
(2) *Fol.* 14.
(3) *Fol.* 8. *atti della Real Camera.*
(4) *Fol.* 25.
(a) A ſuo tempo ſi dimoſtrerà la falſità di tali aſſertive.
(5) *Fol.* 1. *atti ſudetti.*

In nome della Vedova fu il giudizio istituito nel S.R.C.; ma poichè la supplica fu firmata da colui, che allora difendea il Dottor Lamarina (1), è chiaro, che la Vedova non prestava in tal giudizio, che il semplice, e nudo nome.

Fu compilato su questo giudizio un termine ordinario tra l'Università, e la Vedova, senza menoma intelligenza de' poveri, ch'erano li principali interessati. In questo termine, siccome per mezzo di più testimonj ha l'Università provato di essersi fatta la prima donazione di volontà determinata della stessa, lungi l'opposta seduzione del Canonico Santoro; così tutto il contrario si è cercato provare a nome della Vedova con altri testimonj; contro de' quali si chiese la ripulsa (2).

In questo stato di cose la Vedova costituì presso gli atti un altro Procuratore (3), e Dio sa, se con animo di manifestare al S. C. tutta la cabala del Dottor Lamarina; ma circa un mese dopo, cioè a' 14. Dicembre 1798. si trovò l'infelice Vedova uccisa nella propria casa; motivo per cui l'Università chiese all'istante in quella Corte Locale l'annotazione, e sequestro de' beni. La Corte col voto di colui che fu Avvocato, e testimonio della Vedova (3) ordinò l'annotazione de' beni, e consegna *penes quem cum obligatione*; ma la ridusse all'istante *penes tertium* (4).

Il Dottor Lamarina si gravò di questo decreto in essa Corte, asserendo falsamente di essersi l'annotazione *finalizzata* (5) (b).

Se ne gravò pure nella Regia Udienza, da cui sotto il dì 17. dicembre riportò ordini, che detta Corte *expleta adnotatione omnium bonorum, statim avesse trasmesso gli atti* (6). Ma a ricorso poi dell'Università il Caporuota di Lecce nel dì 19. di detto mese ordinò la consegna de' beni *a persona sicura* (7).

(1) *Fol.* (2) *Fol.* 74. (3) *Fol.* 76.

(4) *Fol.* 32. *atti di esame della Vedova.*

(5) *Fol.* 6. *e* 7. *atti di annatazione.*

(6) *Fol.* 9. *ib.*

(b) Nel ricorso, che lo stesso Dottor Lamarina fece nella Regia Udienza sotto li 17. Dicembre si dice di essersi l'annotazione eseguita *in buona parte fol.* 16., ed in fatti la Corte Locale in vista degli ordini dell'Udienza a' 20. Dicembre dispose che *si proseguisse l'annotazione fol.* 14.

(7) *Fol.* 15.

(8) *Fol.* 18. *atti dell'annota-*

In viſta di detti ordini la Corte a' 21. Dicembre preſcriſſe ; *quod completa legaliter adnotatione, ponantur bona penes perſonam per Curiam electam cum obligatione in forma* (1) ; locchè importa ſequeſtro *penes tertium*. La verità però ſi è, che l'annotazione della Corte non ſolo non fu compita, ma non fu legale, mancandovi la firma nommeno del Governatore, che del Maſtrodatti (2).

L' Univerſità intanto fece anche nel S. C. le ſteſſe premure per lo ſequeſtro *penes tertium*, che ottenne dal Commeſſario con decreto de' 20. Dicembre 1798. (3), ma riferitoſi nel S. C. pel gravame del Dottor Lamarina, ſotto li 22. di detto meſe ſi ordinò il *moneantur partes* ſopra le riſpettive ſuppliche prodotte *ad finem revocandi, & confirmandi, & interim*, ſi ſoggiunſe, *ne bona dilapidentur, & auferantur, Scriba cauſæ ſe conferat in partibus, provideat de cautelis, ac procedat ad adnotationem, & conſignationem eorumdem in forma* (4).

Portatoſi ſul luogo lo Scrivano del S. C. conſegnò li beni *cum cautione* al Dottor Lamarina, il quale mentre l' aveva occupati di prepotenza, ſoſtenne falſamente, e colle depoſizioni di ſette prezzolati teſtimonj, di averne ricevuta la conſegna dalla Corte che diſſe *eſeguita ſul momento* (5) (c), e diè anche un pleggio (6).

Sopragiunta l' anarchia rimaſe ſoſpeſo il corſo di queſto giudizio ; ed in Agoſto del caduto anno 1799. ſi procurò il Dottor Lamarina un parlamento, con cui fece riſolvere di doverſi ſoſpendere le premure per lo ſequeſtro *penes tertium*, e farſi amichevolmente decidere la cauſa da due Arbitri (7).

Queſto parlamento non ebbe luogo, anzi a ſupplica dell' Univerſi-

---

(1) *Fol.* 19.
(2) *Fol.* 11.
(3) *Fol.* 83.
(4) *Fol.* 93.
(5) *Fol.* 67. 73.
(c) Come poteva il Dottor Lamarina ricevere la conſegna dalla Corte, ſe nello ſteſſo di 14. Dicembre ſi ordinò la conſegna *penes tertium fol.*7., nè queſto decreto fu mai rivocato, anzi confermato dalla Regia Udienza. Come poteva farſi tal conſegna, ſe la Corte non terminò mai l' annotazione?
(6) *Fol.* 90. *atti di annotazione.*
(7) *Fol.* 9.

verſità fu da S. M. ordinato, che nella deciſione di queſta cauſa foſſe intervenuto il Fiſcale Avena. Propoſtaſi quindi la cauſa ſotto li 13. Marzo del caduto anno ſi deciſe nel modo ſeguente: *Explicando proviſionem reſervatam in decreto S. R. C. diei* 21. *Decembris* 1798. *per S. R. C. declaratum eſt bene proviſum per Dominum cauſæ Commiſſarium in ejus decreto lato die* 20. *Decembris, oppoſitis per D. Petrum Lamarina in ejus comparitione, & ſupplicatione non obſtante: & interim expediantur ordines tam Regiæ Provinciali Audientiæ, quam Curiæ Cyliarum pro tranſmiſſione actorum ſuper homicidio quond. D. Annæ Thereſiæ Lamarina confectorum ad finem recognoſcendi* (1).

Il Dottor Lamarina ne produſſe 7. capi di nullità, che ora dopo tante ſtomachevoli dilazioni debbonſi diſcutere così in contraddizione dell'Univerſità, che de' particolari Cittadini di Ceglie, li quali ſon pur comparſi preſſo gli atti (2).

L'accorto Difenſore del Dottor Lamarina, conoſcendo l'inſuſſiſtenza di tali nullità, in vece di fare la nuda difeſa delle medeſime, come l'obbligava la legge, ſi è voluto nella ſua lunga ſcrittura ſpaziare ſul merito della cauſa principale. Scrivendo io pel Collegio de' poveri, confuterò le nullità; e quindi ancora brievemente, e per quanto comporta l'incidente in quiſtione, confuterò ad eſuberanza li contrarj aſſunti ſu'l merito della cauſa principale.

Del merito delle nullità.

L'Inſuſſiſtenza delle nullità ſi ravviſa chiaramente dalla ſemplice analiſi delle medeſime.

I. Si ſoſtiene in fatti colla 1., che il decreto del Commeſſario de' 20. Dicembre 1798., con cui ſi preſcriſſe il ſequeſtro *penes tertium*, fu ſoſpeſo col decreto fatto in Ruota ſotto li 22. di detto meſe, onde non potea il S. C. rivocare quel ſequeſtro, che avea altra volta ſoſpeſo.

Si riſponde, che la Ruota, lungi dal ſoſpendere tal decreto, ordinò il *moneantur partes ſuper ſupplicationibus ad finem confirmandi &c.* prodotte dalle parti contendenti; e per una ſemplice interina provvidenza commiſe allo Scrivano l'annotazione,

(1) *Fol.* 132.
(2) *Fol.*

ne, e conſegna de' beni in forma, la quale ſi ſa, che comprende anche il ſequeſtro *penes tertium*: E lo Scrivano Scarano ſe non aveſſe voluta uſare per D.Pietro Lamarina una punibile deferenza, era nell' obbligo preciſo di fare il ſequeſtro *penes tertium*, poichè così preſcriveano gli ultimi ordini, ch'ei trovò in Ceglie del Caporuota di Lecce (1).

II. Si dice colla 2. nullità, che il ſequeſtro preſſo D. Pietro Lamarina ſi fece per eſecuzione del ſuddetto decreto della Ruota, accettato dall' Univerſità ſenza riſerba.

Si ripete, che il decreto della Ruota ordinò l' annotazione, e conſegna *in forma*, e non già preſſo Lamarina; e ſe anche ciò aveſſe preſcritto, l'ordine fu *proviſionale*, *ed interino*, coſichè in ogni tempo rivocar ſi poteva, come ha poi fatto il S.C., ſpiegando appunto quella provvidenza ſin d' allora riſerbata ſu le ſuppliche di *referat ad finem confirmandi*, *& revocandi*.

III. Si aſſume colla 3. nullità, che il ſequeſtro *penes tertium* non poſſa reggere, perchè appariſca dagli atti eſſer nulla la donazione fatta a favore del Collegio erigendo.

Si riſponde, che la donazione fatta a favore del Collegio de' poveri di Ceglie, eſſendo una donazione *inter vivos*, ed anteriore alle carte di teſtamento, e donazione eſpiſcate dal Dottor Lamarina, dimoſtra ſicuramente il miglior dritto dell' Univerſità, e Cittadini di Ceglie, (conforme ne' §§. 3.. e 4. ſi farà più chiaro), finchè il S. C. non decida di dover valere la poſteriore donazione fatta a favore del Dottor Lamarina.

IV. Si aſſume colla 4. nullità, che D. Pietro è l' unico erede *ex teſtamento*, e conſeguentemente pendente la deciſione del S. C. ſul merito delle donazioni, li beni debbano eſſere preſſo l' erede.

Si riſponde, I. che negli atti non vi è preambolo a favore di D. Pietro; anzi trovaſi la G. C. inibita a poterlo interporre (2). Dunque finora non v' è erede; II. Col vantato teſtamento ſi dice, che la donazione a favore del Collegio de' poveri non debba aver luogo; quindi il preteſo preambolo non può non eſſer contradetto, e ſoggetto a lunga indagine; anzi la validità della diſpoſizione de'beni fatta col ſudderto teſtamento

(1) *Fol.* 18.
(2) *Fol.*

ſtamento dipende, come ciaſcun vede, dalla deciſione della preteſa nullità di detta donazione. III. Dove mai ſi è inteſo, che preſſo l'erede eſſer debbano li beni, de' quali il defunto ne godeva il ſolo uſofrutto?

V. Si aſſume colla 5. nullità, che trovandoſi già compilato, e pubblicato il termine, decider ſi dovea la cauſa principale, anche atteſa la volontà dell' Univerſità ſpiegata in pubblico parlamento.

Si riſponde, che tal parlamento figlio del maneggio, e della cabala di D. Pietro non ebbe alcun effetto, nè pregiudicar potea il dritto de' Cittadini poveri chiamati al godimento dell' opera iſtituita dalla Vedova Lamarina: all' incontro è un dovere preciſo del Giudice di mettere in ſalvo, e di aſſicurare la roba in quiſtione, ſecondochè ſi dimoſtrerà in appreſſo, maggiormente atteſo il ſuo conſiderevol valore di circa ducati 50. mila, finchè non ſi decida la cauſa principale, la quale ſi ſa, che per l'eſperimento de' rimedj legali può durare molti, e molti anni.

VI. Si dice colla 6. nullità, che atteſe le facoltà, e qualità del Dottor Lamarina, e del fidejuſſore dato dal medeſimo, li beni ſian cautelati abbaſtanza.

Si riſponde in primo luogo, che le facoltà del Dottor Lamarina ſono molto incerte, mentre egli ſteſſo inſiem con la Vedova, volendo cooneſtare la ſeconda donazione, preſentaron preſſo gli atti molti documenti, da' quali appariſce la quantità de' debiti dal medeſimo contratti, e le ſtrettezze, in cui ſi ritrovavà.

Si riſponde in ſecondo luogo, che ſiano quali ſi vogliano le facoltà del Dottor Lamarina, e del mallevadore propoſto dal medeſimo, non è mai giuſto, che mentre due perſone contendono per la ſpettanza de' beni, ſi dia il poſſeſſo di eſſi ad uno de' contendenti, e ſpecialmente a quello, che ſembra di avere ſu detti beni minor dritto dell' altro: Sarebbe queſto un convertire in meglio la ſua condizione deteriore, e deteriorare la miglior condizione dell' altro; locchè non è mai permeſſo.

VII. Si ſoſtiene in ultimo luogo, che il giudizio Criminale vertente nella Regia Udienza contro gli uccifori di D. Tereſa Lamarina non impediſce il corſo del giudizio Civile.

A queſta nullità non occorre riſpondere, perchè il Dottor Lamarina ci ha formalmente rinunciato. Giova ſolo accennare, che il buon D. Pietro dopo il decreto del S. C., con cui ſi

eran

eran chiamati tali atti, colludendo con Notar Michelarcangelo Gioja Sindico di Ceglie, e quello ſteſſo, che ſtipolò la donazione a di lui favore, come dal documento (1), fece affaſtellare, Dio ſa come, una proceſſura Criminale, dalla quale ſi vuole, che riſultin rei di detto omicidio tre Contadini già morti prima che tal proceſſura ſi accapaſſe, ed un altro di Caſa Palazzo.

§. I.

Confutazione di ciò, che ſi oppone fuori delle nullità.

IL Difenſore del Dottor Lamarina pria di entrare a ragionare del merito della donazione fatta al Collegio de' poveri, ſoſtiene due coſe. I., che concorrendo a ſavore del medeſimo un teſtamento non raſo, nè viziato, dovrebbe in forza della nota *L. ult. C. de edict. D. Adriani toll.* darſegli il poſſeſſo de' beni; e che perciò non poſſan ſoggettarſi a ſequeſtro.

La riſpoſta al primo aſſunto è molto agevole. La Legge allegata, preſcindendo, che parla di teſtamento chiuſo, preſcrive il poſſeſſo de'beni, *quæ TESTATORIS MORTIS TEMPORE fuerunt*. La Vedova donò tutti li ſuoi beni al Collegio tre anni prima di morire, riſerbandoſi il ſolo, e ſemplice uſofrutto vita ſua durante: Dunque dopo tal donazione li beni non furon più della Vedova, mentre, *donatio inter vivos*, come ci avverte dottamente il Cujacio *non eſt ex hereditate* (2).

Soſtiene in ſecondo luogo, che il ſequeſtro *in principio litis* è proibito.

Or ſebbene la maſſima ſia vera, ſi ſa però, che patiſce infinite eccezioni. In fatti tra quelle, che novera il Maradei nella ſua prattica (3), vi ſono le ſeguenti tutte applicabili al caſo noſtro. 1. *Quando tractatur de credito (vel jure) apparente ex publico inſtrumento*; 2. *In judicio petitionis hereditatis*; 3. *Ad ſequeſtrum fructuum ſolet deveniri* 1. *quando inter duos litigantes conten-*

(1) *Fol.*
(2) *Tom.* 10. *ad L.* 37. *ff. de legat.* 3.
(3) *Cap.* 16. *n.* 2.

contenditur de poſſeſſione. 3. *ut utraque pars procuret expeditionem cauſæ, quemadmodum deciſum fuit junctis Aulis in cauſa D. Philippi Vives contra Marchionem Serræ; quod ſequeſtrum non tollitur cautione* (1). Or ſa bene il S. C. quante dilazioni ha pratticate il Dottor Lamarina: Si rammenta ſolo, che la mattina, in cui aveanſi a diſcutere le nullità, s'impreſe, che dovean prima venire gli Atti criminali: Il S. C. dopo ſentite le Parti, ebbe a riſolvere, che ſi procedeſſe alla deciſione di dette nullità. Se ne rinnovarono gli appuntamenti; ma partito intanto il Commiſſario, ſi produſſe quiſtione pel nuovo Commeſſario, la quale ebbe a deciderſi formalmente prima dalla Ruota decana, e poi dalla Real Camera. Si riappuntò la diſcuſſione delle nullità pe 'l di 11. di Luglio ſcorſo; ma l'Avverſario non diè luogo a votarſi, perchè parlò per l'intera mattinata; e quando finalmente aveaſi a votare, ottenne Real Diſpaccio, perchè il Marcheſe Avena riferiſſe ſu l'accomodo propoſto da eſſo Lamarina.

Ed è notabiliſſimo quel che aggiunge il Maradei, cioè, che ſpeſſo il S.C. preſcrive, e fa rimaner fermi li ſequeſtri, quando anche nel giudizio d'immiſſione in poſſeſſo in virtù della citata *Legge ult. C. de edict. D. Adriani tol.* accorda il poſſeſſo agli eredi; *Quæ concluſio*, ei dice, *eſt adeo juri conſona, & in praxi recepta, quod in judicio immiſſionis vig. L. fin. C. de edic. D. Adriani tol. aliquando decrevit S. C. eſſe immittendos in poſſeſſionem bonorum*, *FIRMIS REMANENTIBUS SEQUESTRIS*.

In quanto poi alla donazione fatta al Collegio de' poveri ſi dice, che non debba averſene conto 1. perchè figlia della ſeduzione del Canonico Santoro, non avendo la Vedova già mai avuta volontà di fondare il Collegio. 2. perchè quell'atto altro non ſia, che una ſemplice pollicitazione ſoggetta alla rivoca *ante cæptum opus*. 3. perchè non accettata dal donatario. E finalmente ſi ſoſtiene, che al Dottor Lamarina ſenz' alcun dubbio ſi debbano li ducati 10 mila, de' quali nella prima donazione ſi riſerbò la Vedova il dritto di diſporre. Ecco in tanti diſtinti §§. la brieve confutazione de' contrarj aſſunti.

§. II.

(1) *N.* 13.

§. II.

L' asserta seduzione del Santoro non è, che una vera calunnia .

LEggasi la prima disposizione , che il Dottor Lamarina si procurò dalle Vedova, cioè il testamento, e si troverà, che si attacca di seduzione il Santoro nel solo atto di donazion fatto a favore del Collegio, e non già nell' altro testamento, che la stessa Vedova avea fatto a favore dell'Università 8. mesi prima di tal donazione (1). Leggasi inoltre questo primo solenne testamento, e si troverà in prò del Collegio quella stessa disposizione contenuta nella donazione (2). Se dunque colla donazione la Vedova prescrisse a favore del Collegio quello stesso, che di sua piena volontà avea 8. mesi prima disposto col suo testamento fatto a favore dell'Università, come si può dire di essere stata sedotta nella donazione, e di non aver avuta mai idea di fondare il Collegio? Più : La Corte di Ceglie, avendo per ordine della Real Camera sentita la Vedova 4. mesi dopo di tale donazione, contestò, che *la medesima di sua propria bocca confermato avea la sua pia , e costante volontà di voler fondare tanto il Collegio delle arti , quanto la Parrocchia* (3). Oltre di che, come mai potrà credersi, che uom seduca per giovare ad incerte, e miserabili persone; mentre è indubitato, che il Santoro dall'impugnata donazioue non riportò vantaggio alcuno, nè per se, nè per li suoi?

(1) *Fol.* 87.
(2) *Fol.*
(3) *Fol.* 5. *atti di Camera Realè.*

§. III.

La donazione fatta al Collegio non è una pollicitazione, e ſe lo foſſe, ſarebbe obbligatoria ante cœptum opus.

È vero, che ſecondo l'antica giuriſprudenza Romana la pollicitazione non era obbligatoria *ante cœptum opus*; ma è anche vero, che la ſteſſa giuriſprudenza non avea per pollicitazione, che la nuda promeſſa dell' offerente, *ſolius offerentis promiſſio*, così la definiſce Ulpiano (1). L'atto della Vedova Lamarina all'incontro fu una ſolenne donazione fatta con un *pubblico, e giurato* iſtromento, ed accettato dal Notaro: Dunque per queſta, e per altre ragioni, che per brevità ſi tralaſciano, non può annoverarſi nella claſſe delle pollicitazioni. Ma in grazia del Dottor Lamarina, e ſenza pregiudizio del vero, vi ſi annoveri per un momento; Chi non ſa, che quando la pollicitazione riguarda il favore della Chieſa, de' poveri, o di altra cauſa pia, è ſempre obbligatoria, tuttocchè l'opera non ſias incominciata? Traſcriviamo le parole della famoſa Coſtituzione dell'Imperador Zenone (2). *Si quis donaverit aliquam rem mobilem, vel immobilem, vel ſemoventem, aut jus (aliquod) perſonæ Martyris, aut Prophetæ, aut Angeli, tamquam ipſi poſtea Oratorium ædificaturus, & donationem inſinuaverit apud quos neceſſe eſt, COGITUR OPUS, QUAMVIS NON DUM INCHOATUM FUERIT, PERFICERE PER SE, VEL PER HEREDES, ET PERFECTO OPERI DARE EA, QUÆ DONATIONE CONTINENTUR. IDEM ET IN XENODOCHIIS, ET NOSOCOMIIS, & Ptochiis obtinet.*

L'Imperador Giuſtiniano nella rinomata *L.* 35. *C. de donationibus* dopo di aver ſtabilito per punto generale, che a rendere obbligatoria qualunque donazione, baſtaſſe la ſola dichiarata volontà del donante, tuttocchè sfornita della tradizione, o della ſtipulazione, che per dritto antico vi biſognava, ſoggiunſe le ſeguenti parole, che nella ſcrittura ſtampata a pro di D. Pietro deſtramente ſi omiſero: *Tantoque magis hæc firma*

(1) *L.* 3. *ff. de Pollicitat.*
(2) *L.* 15. *ff. de Sacroſ. Eccl.*

ma eſſe ſi PIIS ACTIBUS, *vel religioſis perſonis donatio* DEPUTATA SIT. *In his enim*, dice a propoſito l'Auliſio ſu queſta Legge *pollicitatio & pactum nudum omnino ad præſtandum obligat* (1). Ed il gran Cujacio inſegna. *Ex pollicitatione donationis hodie non eſt actio, niſi fiat Eccleſiæ, aut* PIETATIS NOMINE, ET INTUITU: *donatio, quæ fit pollicitatione, ea eſt, quæ non accipitur a donatario* (2).

Se dunque la donazione della Vedova Lamarina è deſtinata alla più opera dell'educazione, e mantenimento de' poveri, come ſi può dire, che non ſia obbligatoria *ante cœptum opus?*

§. IV.

La noſtra donazione è obbligatoria ſenza l'accettazione, molto più perchè l'accettazione non manca.

Essendoſi dimoſtrato di ſopra, che la *ſemplice pollicitazione*, o ſia la promeſſa del ſolo offerente, quantunque sfornita di accettazione, ſia obbligatoria a favore della cauſa pia, e de' poveri, moltoppiù obbligatorio è ſicuramente *l'atto della donazione* a favore della cauſa pia, tuttocchè non accettato. Viene ciò non oſcuramente dimoſtrato dalla citata Legge dell'Imperador Giuſtiniano, e dalle traſcritte ſue parole: *Tantoque magis hæc firma eſſe ſi piis actibus donatio deputata eſt*; mentre balta, ſecondo queſte eſpreſſioni, che la donazione ſia deſtinata per la cauſa pia.

Il dotto Avverſario però in ſoſtegno della regola generale, che la donazione abbia biſogno dell'accettazione, cita il Cujacio, il Vinnio, il Perezio, ed il Voet. Io coll'autorità di queſti ſteſſi Scrittori dimoſtrerò, che la donazione fatta a' poveri non ha biſogno di accettazione. Scrive in fatti il Cujacio *Et hodie quia exemplo venditionis donatio ſolo conſenſu perficitur, non re, ut olim, etiam non videtur perfecta antequam is, cui donatur, ſcierit ſibi donari, eamque donationem ratam, & gratam habuerit: & hoc eſt quod Græci dicunt donationem factam Monomaros*

(1) *Tom. 9. in tit. 3. de pact. lib. 2. C. ad L. 10. pag. 74. in fin.*

(2) *De donat. cap. 3. pag. 564.*

maros non valere, *EXCEPTO CASU L.15. de Sacr. Eccleſ.* (1), *quo donatio valet, ſi quis edem orando Deo, vel hoſpitibus, aut ægrotis, vel PAUPERIBUS recipiendis, curandis, ALENDIS ædificaturum ſe ultro receperit, etiam ſi opus nondum inchoaverit; ET EX POLLICITATIONE HUIUSMODI QUAMVIS NUDA, ET OPERE NON DUM INCHOATO, PIETATIS RATIONE OBLIGATIONEM NASCI, ET ACTIONEM DARI* (2).

La noſtra donazione ſi fece dalla Vedova con ſollenne giuramento; e queſto ſolo, ſecondo l'autorità del Perezio, baſtarebbe a rendere irrevocabile qualſivoglia donazione prima dell' accettazione. L'Avverſario cita in ſuo pro il numero 23. del Comento ſul *lib.* 8. del *Cod. tit.* 54., ove ſi parla della regola: Noi traſcriveremo le ſeguenti parole del *n.* 24., ove ſi parla dell' eccezione. *Hinc patet ut ante aeccptationem donatarii liceat donanti mutare voluntatem, NISI JURAMENTUM INTERVENERIT.*

La noſtra donazione inoltre fu accettata dal Notaro ſtipulatore; e queſta accettazione baſta, per render ferma, ed irrevocabile qualunque donazione, ancorchè non privilegiata, ſecondo l'inſegnamento del Voet. Eccone le parole. *Nunc hoc jure utimur, ut & illæ donationes acceptatione perfectæ intelligantur, NEC PŒNITENTIAM ULTRA ADMITTANT, quæ in abſentem collatæ, abſentis nomine per NOTARIUM, ſeu Tabellionem præſentem forte, & donationis inſtrumentum Scribentem acceptatæ ſunt, non modo ſi Tabellio ad id ſpeciale abſentis donatarii mandatum habeat, ſed, & ſi is acceptationis ignarus, tamdem deinde QUOCUMQUE TEMPORE RATAM HABEAT, & ita factum Tabellionis retro firmet* (3).

E' inutile poi il diſputare, ſe per dritto Romano poſſa il Notaro accettare per l'aſſente, dopo l' *hoc jure utimur* di Voet; e mentre tutti ſappiamo, che queſto ſia lo ſtile di giudicare, come ce ne fa fede, fra tanti, il Cirillo, dicendo; *Hæc tamen opinio dominatur in Foro* (4).

Nè

---

(1) La ſteſſa eccezione fa il Vinnio *inſt. L.2. tit.* 7. §. 2. *num.* 1.

(2) *Obſer. lib.* 12. *cap.* 25.

(3) *In pandect. lib.* 31. *tit.* 5. *n.* 13. *in fin.*

(4) *Oper. omn. de donat. tit. ult. cap.* 6. *in fin.*

Nè giova opporre, che non esistendo ancora il Collegio, non possa considerarsi veruna di lui accettazione, o ratifica su l'accettazion del Notaro. Li poveri di Ceglie, a beneficio de' quali la donazione fu diretta, esistevano prima della donazione, ed esiston tuttavia. *Pauperes*, dice il Gottofredo, comentando la *L. 24. C. de Episc., & Cleric., sunt instar Collegii, quod vicem personæ repræsentat; quin, & hoc casu legatum certum dici potest, quia Deo relictum, qui certus est*: Siccome il principale oggetto di colui, che dona, o lascia cosa a' poveri, è *la causa pia*, e il *culto di Dio*, così Iddio, ch' è sempre presente alla stipola, è quegli, che l'accetta, secondo gl' insegnamenti del Cardinal de Luca (1).

Si aggiunga, che tanto per parte de' Cittadini, quando dell' Università fu pure la donazione accettata assai prima della morte della Vedova; come può rilevarsi tra l'altro dai rispettivi ricorsi umiliati a S. M. (D. G.) (2).

§. V.

Li ducati 10. mila riserbati non si debbono al Dottor Lamarina, e se per ipotesi li fosser dovuti, ei non sarebbe che un semplice creditore di somma certa.

SE in forza del secondo testamento, o della seconda donazione avesse il Dottor Lamarina acquistato dritto su li pretesi ducati 10. mila, lo avrebbe pur perduto, per non aver vindicata la morte della Vedova (3); e si dovrebbero in conseguenza al Collegio de' poveri, che come donatario universale, sta in luogo di erede.

Ma il Dottor Lamarina non in forza del testamento, e molto meno in forza della donazione ha potuto acquistare alcun dritto sopra la somma sudetta. Non in forza del testamento perchè la Vedova coll'ultimo atto di donazione fatto a favore del Dottor Lamarina non solo non fece motto di tale testa-

(1) *Disc. 56. de donat. n. 10., & seq.*
(2) *Fol. 16. e 17. atti della Real Camera.*
(3) *L. 1., 6., 9., & 17. C. de his, quibus ut ind.*

teſtamento, ma confermò in di lei prò la facoltà di diſporre de' ſudetti ducati 10. mila; e così ſi morì: Non in forza della donazione, poichè colla medeſima di eſſi non diſpoſe.

Nè giovarebbe al Dottor Lamarina il dire, che avendo la Vedova nella ſeconda donazione dichiarato, che non diſponendo dei ducati 10. mila, s'intendeſſero compreſi in eſſa donazione, fiaſi verificata la condizione in ſuo favore; sì perchè dovea la Vedova individualmente dichiarare, che intendeva di far uſo della prima riſerba, ſtante il ſolo atto poſitivo della diſpoſizione, e non altro, ſi riſerbò nella donazione fatta al Collegiò; e sì perchè ſe alcuna ragione aveſſe il Dottor Lamarina, come non l'ha, per effetto di detta dichiarazione, non altrimenti aver la potrebbe, che per la *non diſpoſizione* della Vedova. Or queſto caſo ſteſſo fu preveduto nella prima donazione fatta a favore del Collegio, e la Vedova ſtabilì, che in tal caſo li ducati 10. mila reſtaſſero in detta donazione incluſi, o ſia che la prima donazione univerſale reſtaſſe ferma ſopra tutti e ſingoli ſuoi beni: Ecco le ſue parole. *Si riſerba di diſporre de' ducati 10. mila, e non diſponendone, reſtano incluſi nella preſente donazione.* Se dunque tutto con atto tra vivi fu donato al Collegio, ed in quanto alla ſola equivalenza di ducati 10. mila potea la donazione riſolverſi, qualora la Vedova ne aveſſe diſpoſto, è chiaro, che non eſſendoſi tale diſpoſizione verificata, rimaſe la donazione del Collegio irrevocabile ancora riſpetto ai ducati 10. mila riſerbati.

Tanto baſti per ora, mentre a tempo più opportuno ſi daranno ſu di ciò migliori dimoſtrazioni. Del reſto, fingaſi per poco, che li ducati 10. mila foſſero dovuti al Dottor Lamarina, altro in queſto caſo ei non avrebbe, che una ſemplice azione di credito, in forza della quale non può certamente ritenere l'eredità.

Se dunque ſi è dimoſtrato evidentemente l'inſuſſiſtenza così delle nullità prodotte contro il decreto del S. C., che di tutt' altro oppoſto al buon dritto del Collegio de' poveri, ſi ſpera con ragione la conferma di tal decreto, onde ſi ottenga la ſicurezza de' beni, ed il comun impegno delle Parti a procurare la ſollecita ſpedizion della cauſa principale, per la quale ſono ora mai 5. anni, che ſi piatiſce per le tante dilazioni del Dottor Lamarina.

Napoli 27. Novembre 1801.

Leopoldo Maſcitelli.

VA1
1546797

Powered by Google